

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e/o Prestatori di lavoro

Royal & SunAlliance Assicurazioni
Sun Insurance Office Ltd.
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
16122 Genova - via Martin Piaggio, 1 - Tel. 010 8330.1 - Fax 010 884989 - www.royalsun.it



POLIZZA N. 1006.1005005405

Cod. 2013/00

Sostituisce la polizza N. =====

CANTONI ASSICURATORI SAS

Contraente ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2110

Codice Fisc./Partita IVA 92042850856

Domiciliato in Via Don Minzoni n. 25

Comune di

CALTANISSETTA

Prov.

CL

Cap 93100

Assicurato Come contraente

Durata anni 1 mesi == giorni == dalle ore 24 del 30/06/2005 alle ore 24 del 30/06/2006

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 30 giorni prima della scadenza (v. art. 9 delle Norme che regolano l'assicurazione)

Premio da pagare

	Premio netto	Imposte	Totale
Rata iniziale €	204,50	45,50	250,00
Rate successive (salvo adeguamento ISTAT) €	204,50	45,50	250,00

Rate **ANNUALI** ciascuna di € 250,00 scadenti il 30/06 di ogni anno, a partire dal 30/06/2006

Emessa in 3 originali a **GENOVA** il 21/06/2005 con n° 5 allegati che ne formano parte integrante

Regolazione premio sì no premio minimo € (v. art. 17 delle Norme che regolano l'assicurazione)

X 0,00

CONTEGGIO DEL PREMIO

CONTEGGIO DEL PREMIO			
PREMIO CONVENUTO	250,00		
			250,00

Descrizione del rischio

Vedasi allegato n.1.

Massimali assicurati

Per ogni sinistro

ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di

e per danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di €

RCT (v. art. 12 lett. a) delle Norme che regolano l'assicurazione)

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

RCO (v. art. 12 lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione)

- ESCLUSA -

- ESCLUSA -

Le spese di difesa di cui all'art. 18 delle Norme che regolano l'assicurazione sono in aggiunta ai massimali sopraindicati, entro i limiti stabiliti da detto articolo.

mc

Allegato n.1 a polizza n. 1006.1005005405 del 21/06/05

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - Descrizione del rischio

Responsabilità civile nella sua qualità di organizzazione di servizio, con sede in Caltanissetta, Via Don Minzoni n. 25 – 93100 Caltanissetta P.I. 92042850856, per tutte le attività istituzionali, compresa l'organizzazione, la gestione ed il patrocinio di: progetti umanitari; "camp" giovanili con finalità turistiche, culturali e sportive; scambi di gruppi di studio; scambio di giovani; borse di studio; corsi, concorsi, convegni, seminari, mostre e manifestazioni in genere a carattere istituzionale, culturale, formativo, ricreativo e simili; nonché la partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.

E' compresa la responsabilità civile personale dei componenti l'organigramma distrettuale.

Le persone che partecipano alle attività sopra descritte sono considerate terze fra di loro e nei riguardi del Contraente.

L'assicurazione può essere estesa, a richiesta, alla responsabilità civile dei singoli Club facenti parte del Distretto per gli stessi rischi sopra descritti, con il premio annuo finito di € 50,00 per ciascun Club.

2. - Committenza

L'assicurazione è prestata a favore dell'Assicurato anche nella sua qualità di committente e/o appaltante a terzi di lavori e/o servizi, nell'ambito dell'attività descritta in polizza.

3. - Danni a terzi causati da persone non in rapporto di dipendenza

A deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia è estesa ai danni provocati da lavoratori a rapporto interinale, ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga per le attività aziendali, pur non essendo le stesse in rapporto di dipendenza e/o siano a qualsiasi scopo presenti nell'ambito delle attività stesse.

4. - Proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle aree di pertinenza in cui si svolge l'attività

A deroga dell'articolo 16 lettera c), l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di e/o conduttore dei fabbricati e relative dipendenze nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, scale mobili e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà, possesso, uso, esercizio, conduzione e manutenzione delle antenne radiotelevisive e per telecomunicazioni, telecontrollo, telecomando, nonché degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco e/o attrezzati ad impianti sportivi e/o giochi per bambini, delle recinzioni, alberi, tettoie, porte e cancelli anche con azionamento elettrico, strade private e parcheggi.

In relazione ai parcheggi, sono compresi i danni cagionati ai veicoli ed alle cose negli stessi riposte di proprietà dei dipendenti e di terzi, parcheggiati all'interno del recinto dell'azienda od in appositi spazi all'esterno dell'azienda stessa ed all'uopo designati; tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 100,00 per ogni sinistro.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996;
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto al punto 2. – Committenza di queste Condizioni Particolari;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

Allegato n.2 a polizza n. 1006.1005005405 del 21/06/05

- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni di spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro.

Nel caso l'Assicurato sia locatario dei fabbricati, impianti ed aree di pertinenza, in cui si svolge l'attività descritta in polizza, la garanzia è prestata anche per i danni a detti fabbricati, impianti ed aree per fatto proprio dell'Assicurato stesso e/o delle persone delle quali deve rispondere, con esclusione dei danni conseguenti a incendio, scoppio ed esplosione di cose sue o da lui detenute.

5. - Danni da interruzioni di attività

L'assicurazione copre anche i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata entro il massimale per danni a cose e con il limite di € 320.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00.

6. - Infortuni subiti dai dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

A parziale deroga dell'articolo 14 lettera c) delle Norme che regolano l'assicurazione, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, i dipendenti dell'Assicurato, i lavoratori parasubordinati ed i prestatori di lavoro temporaneo non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

7. - Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, nonché dei lavoratori parasubordinati ed i prestatori di lavoro temporaneo, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, nonché gli altri lavoratori parasubordinati ed i prestatori di lavoro temporaneo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Restano ferme tutte le condizioni di polizza non derogate dalla presente estensione di garanzia.

8. - Qualifica di terzi

A parziale deroga dell'articolo 14 lettera c) delle Norme che regolano l'assicurazione, rientrano nel novero di terzi le Ditte, comprese le aziende di trasporto, i fornitori, i clienti, i consulenti, compresi i rispettivi dipendenti, i dipendenti di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato e le persone che operano per conto dell'Assicurato senza esserne alle dirette dipendenze, in conseguenza della loro occasionale partecipazione a lavori manuali e non; sono, inoltre, considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato, i lavoratori parasubordinati ed i prestatori di lavoro temporaneo per danni arrecati a cose di loro proprietà, possesso, uso e detenzione, giacenti nell'ambito delle attività aziendali, con esclusione dei veicoli a motore, e causati da fatto dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

A parziale deroga della lettera b) del suddetto articolo, sono considerati terzi i soci e gli amministratori, nonché i rispettivi parenti ed affini, rimanendo esclusi dal novero di terzi i soli legali rappresentanti della Ditta assicurata.

Allegato n.3 a polizza n. 1006.1005005405 del 21/06/05

9. – Inquinamento Accidentale

A parziale deroga dell'articolo 15 lettera e) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia s'intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza; relativamente alla suddetta estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 e fino a concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10. – Beni in leasing

Relativamente ai beni mobili ed immobili locati in leasing dalla Ditta contraente, l'assicurazione è stipulata per conto della Società di leasing ed opera per la responsabilità civile ad essa derivante in qualità di proprietaria ("Assicurato") dei beni stessi.

11. – Beni dell'Assicurato presso terzi

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario di beni mobili, esclusi i rischi inerenti alla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, ceduti a terzi in comodato, noleggio, locazione o trovantis presso terzi a qualsiasi titolo e/o destinazione

12. – Danni a cose da incendio

La garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio, scoppio ed esplosione delle cose dell'Assicurato o da lui detenute.

In caso di esistenza di altra efficace copertura incendio/ricorso terzi, questa estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00, e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 320.000,00.

Questa garanzia non si applica in caso di lavori presso terzi, caso disciplinato all'articolo 13 di queste Condizioni Particolari.

13. – Danni da furto

A parziale deroga dell'articolo 16 lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e/o ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali sia tenuto a rispondere.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 52.000,00.

14. – Cose in consegna o custodia

A parziale deroga dell'articolo 16 lettera d) delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia è estesa ai danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga o disponga a qualsiasi titolo o destinazione.

Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.000,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con un massimo di € 52.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Allegato n.4 a polizza n. 1006.1005005405 del 21/06/05

15. – Termini periodo mora

A parziale deroga degli articoli 3 e 17 delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene di prorogare il periodo di mora per il pagamento delle rate di premio ed il termine utile per il pagamento della regolazione premio da 15 a 60 giorni.

16. – Deroga termine denuncia sinistri

A parziale deroga dell'articolo 7 delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 10 giorni lavorativi, fermo restando l'immediato avviso in caso di sinistro catastrofale o mortale.

La ritardata denuncia non pregiudica comunque le garanzie prestate dalla presente polizza.

17. – Proroga assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 9 delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine di preavviso per la disdetta dell'assicurazione è stabilito in 30 giorni.

18. – Buona fede

L'omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità della polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede, la quale rimane sempre presunta.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

19. – Rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società, ed i loro dipendenti, controllate, consociate e collegate nell'ambito dello stesso gruppo imprenditoriale a cui appartiene l'Assicurato, i fornitori, i clienti, i consulenti e le persone che partecipano alle attività aziendali, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro.

20. Estensione territoriale

A deroga dell'art. 13) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'assicurazione vale per i rischi che avvengano in tutti i paesi del mondo. Relativamente agli USA, CANADA e loro possedimenti, limitatamente alle attività istituzionali dell'Assicurato come indicato dall'articolo n.1 delle Condizioni Particolari (descrizione del rischio), con esclusione di ogni attività commerciale, imprenditoriale e manuale. Sono esclusi i cosiddetti "Danni Punitivi ed esemplari".

21. - Clausola Broker

Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico al Broker Dr. Massimo Massoni S.a.s. (n. 1371/S Albo Mediatori di Assicurazione); di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Allegato n.5 a polizza n. 1006.1005005405 del 21/06/05

Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società ed il Broker riconosce di essere il semplice depositario di tutti i premi incassati per conto della Società.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata, telegramma o telexscritto.

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Società, il Broker tratterà con la Società delegataria le incombenze derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni modifica al contratto, ad eccezione dei termini di pagamento dei premi, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Società solamente dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del documento di modifica.

Le Società coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al Broker i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.

La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Società la cessazione dell'incarico al Broker designato.

oo

Il Contraente

Royal & SunAlliance Assicurazioni
Sun Insurance Office Ltd.
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

